




COMUNE DI COMITINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

Deliberazione di Giunta Municipale

N. <u>79</u> Del <u>16-09</u> <u>2025</u>	OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI COMITINI PER ATTIVITA' DI DIFESA E RAPPRESENTANZA DELL' ENTE NEL RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PROMOSSO DALLA BANCA FARMAFACTORING SPA.
---	---

L'anno **Duemilaventicinque**, addì sedici.....del mese **Settembre** alle ore...12,15
nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

		Presenti	Assenti
1) Sig. Luigi Nigrelli	Sindaco	P	-
2) Sig.ra Teresa Delisi	Vicesindaco	P	-
3) Sig. Mario Pavone	Assessore	P	-
4) Sig. Davide Iacono	Assessore	-	A
5) Sig. Grado Giuseppe	Assessore	P	-

Assume la presidenza il Rag. Luigi Nigrelli Sindaco del Comune, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Michele Giuffrida.

Il Sindaco constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Dato atto che la proposta di deliberazione come presentata e munita dei pareri, espressi ai sensi dell'art. 53 della legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D.lgs. 267/2000. del tenore che precede;

Viste le leggi richiamate;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla in toto;

Ritenuto pertanto di dovere approvare la proposta senza alcuna variazione;

Attesa la propria competenza a adottare il presente atto.

DELIBERA

APPROVARE la proposta n.84 del 15/09/2025 a firma del Dott Salvatore Parello con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa che allegata alla presente ne diviene parte integrale e sostanziale.




Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene resa immediatamente esecutiva, stante l'urgenza a provvedere.



COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE

Nr. 84 del 15-09-2025

Redatta su iniziativa: DEL SINDACO D'UFFICIO

OGGETTO: Conferimento incarico di patrocinio legale del Comune di Comitini per attività di difesa e rappresentanza dell'Ente nel Ricorso alla Corte di Appello di Palermo promosso dalla Banca Farmafactoring SpA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

PREMESSO:

- **che** con Atto di Citazione del 19/12/2020, proposto al Tribunale di Agrigento (R.G. 3531/2020), la Banca Farmafactoring S.p.A. ha richiesto il riconoscimento del credito di sorte capitale pari ad € 40.059,74 di cui è divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto, stipulati mediante scrittura per fatture cedute dalle società "Hera Comm s.r.l.", "Municipia S.p.A." ed "Enel Energia S.p.A.", oltre interessi moratori e anatocistici;
- **che** nel corso della prima udienza, tenutasi il 21/09/2021, il giudice, nel dichiarare la contumacia del Comune di Comitini, ha assegnato alla BFF il termine di 30 gg. per la stipula della negoziazione assistita;
- **che** con pec in atti del Comune prot. 6397 del 07/10/2021 la BFF S.p.A. rappresentata e difesa dallo studio legale LMS di Milano, ha trasmesso invito alla stipulazione di una Convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e ss. del D.L. 132 del 12/09/2012 convertito in L. 162/2014;
- **che** con due pec (una del 23/04/2021 e l'altra del 12/05/2021) la Cardogna s.r.l., società autorizzata ad operare in nome e per conto della BFF S.p.A., sollecitava l'eventuale definizione transattiva della posizione debitoria;
- **che** con nota prot. 6695 del 18/10/2021, il Responsabile del Settore I ha richiesto al Responsabile del Settore II di verificare l'elenco delle fatture insolte emesse dalla società Municipia S.p.A., segnalando se i servizi/forniture fatturati sono stati effettivamente resi e comunque se precedentemente le relative risorse erano state impegnate ed infine se nelle more erano state liquidate o meno;
- **che** con la stessa nota, prot. 6695 del 18/10/2021, il Responsabile del Settore I ha richiesto al Responsabile del Settore III di verificare l'elenco delle fatture insolte emesse dalle società Hera Comm s.r.l. ed Enel Energia S.p.A., segnalando se i servizi/forniture fatturati sono stati effettivamente resi e comunque se precedentemente le relative risorse erano state impegnate ed infine se nelle more erano state liquidate o meno;
- **che**, al riguardo, il Settore II non ha riscontrato la superiore nota mentre il Responsabile del Settore III con propria prot. 7010 del 28/10/2021 ha comunicato che le fatture della società Hera

Comm s.r.l. "sono da liquidare e le relative risorse non erano state impegnate a suo tempo" e che le fatture di Enel Energia S.p.A. alcune era state liquidate mentre altre "risultano da liquidare e le relative risorse non erano state impegnate a suo tempo";

- **che**, altresì, per effetto di talune fatture liquidate, erroneamente conteggiata dalla BFF S.p.A. l'effettiva sorte capitale iniziale del credito veniva riconteggiata e risultava pari da € 38.536,07;

- **che** a seguito di continue interlocuzioni con la BFF S.p.A. emergeva che la stessa ditta pretendeva un pagamento onnicomprensivo di interessi moratori, anatocistici, spese forfettarie e recupero spese legali pari ad € 73.000,90;

- **che** da un confronto tra i Settori interessati emergeva rendersi opportuno verificare attraverso un intervento di visibilità, gli atti depositati presso il Tribunale di Agrigento e l'iter sino ad oggi consumato, stante la contumacia dell'Ente;

- **che**, per quanto sopra, con opportuna Deliberazione n. 53 del 19/06/2023, la G.M. conferiva incarico all'Avv. Carmelo Brucculeri del Foro di Agrigento, cod. Fiscale BRCSML74C14A089P con studio legale in Racalmuto nella Via F. Villa, n. 22, per un intervento di visibilità degli atti depositati presso il Tribunale di Agrigento e per prendere cognizione dell'iter sino ad oggi consumato, stante la contumacia dell'Ente in merito all'Atto di Citazione del 19/12/2020, proposto presso il Tribunale di Agrigento (RG 3531/2020) dalla Banca Farmafactoring S.p.A.;

- **che** l'Avv. Carmelo Brucculeri, con riferimento al superiore incarico ricevuto, provvedeva a comunicare a mezzo pec del 11/07/2023, in atti del Comune prot. 4781 del 11/07/2023, di aver effettuato l'accesso al fascicolo e consigliava la formale costituzione in giudizio;

- **che**, per quanto sopra con deliberazione n. 68 del 25/09/2023 la Giunta Municipale conferiva incarico di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio del Comune di Comitini all'Avv. Carmelo Brucculeri del Foro di Agrigento, cod. Fiscale BRCSML74C14A089P con studio legale in Racalmuto nella Via F. Villa, n. 22, avverso il Ricorso al Tribunale di Agrigento - Sez. Civile - R.G. n. 3531/2020, promosso dalla Banca Farmafactoring SpA, per un compenso di € 2.396,00 omnia comprensivo di IVA, CPA 4% e spese generali 15% e di ogni altro accessorio di legge;

ATTESO che il nostro legale di fiducia ha comunicato che il Tribunale di Agrigento – Sezione Civile - con sentenza del 11/02/2025, si è definitivamente pronunciato sulla causa civile R.G. 3531/2020 provvedendo:

- a rigettare le domande formulate da Banca Farmafactoring S.p.A.;

- a condannare Banca Farmafactoring S.p.A., in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Comitini che liquida nella complessiva somma di € 4.600,00 oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e c.p.a. di legge;

RISCONTRATO che la Banca Farmafactoring S.p.A., in merito alla superiore sentenza, ha proposto Atto di Citazione presso la Corte di Appello di Appello pervenuta a mezzo pec in data 12/09/2025 ed in atti del Comune prot. 6974 del 12/09/2025;

VISTO l'art. 56 del D.Lgs. n. 36/2023 che esclude l'applicazione delle norme del codice dei contratti nei settori ordinari per gli appalti pubblici concernenti uno qualsiasi dei servizi legali indicati nel medesimo articolo, tra i quali la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali di uno Stato membro, come nel caso in specie;

VISTA la sentenza n. 509 del 08 giugno 2021 della Corte dei Conti, Sez. giurisd. Lazio, nel quale si chiarisce che "il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico ad avvocati del libero foro non richiede la previa espletazione di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità. Con l'entrata in vigore del d.lgs. 50 del 2016 la giurisprudenza del giudice amministrativo ha confermato la distinzione tra contratti di opera intellettuale di cui all'art. 2229 e ss. del c.c. (rientranti nell'ambito dei contratti esclusi di cui all'art. 17, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016) – per i quali era stata ribadita l'importanza dell'elemento fiduciario nell'affidamento dell'incarico di patrocinio – e gli incarichi legali di consulenza ed assistenza a contenuto complesso inseriti in un quadro articolato di attività professionali organizzate, cui si applicano le norme del codice dei contratti sia pur semplificate. Con riguardo ai primi, se è vero che sia il Consiglio di Stato che l'ANAC avevano osservato che il rispetto dei principi posti dall'art. 4 del codice dei contratti

suggerisca la procedimentalizzazione nella scelta del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale attraverso, preferibilmente, la costituzione di elenchi, ciò non esclude la possibilità di effettuare un affidamento diretto ad un professionista determinato, subordinato, secondo le Linee guida dell'ANAC, alla presenza di specifiche ragioni espresse dalla stazione appaltante tra le quali si annoverano i casi di consequenzialità di incarichi o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia che siano stati positivamente conclusi nonché i casi di assoluta particolarità della controversia. In ogni caso, una lettura sistematica delle disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016, consente di rilevare come il legislatore della riforma, con il richiamo all'art. 4, più che delineare una vera e propria procedura comparativa, abbia inteso invocare il rispetto generale dei principi generali che regolano l'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, non escludendo la possibilità di un affidamento diretto e fiduciario dei servizi legali. Il carattere fiduciario di queste prestazioni, è stato riconosciuto e acclarato anche dal giudice comunitario, con la sentenza nella causa C-265/18 del 6 giugno 2019, il quale confermando i prevalenti orientamenti giurisprudenziali ha chiarito che "A tale riguardo, occorre rilevare che l'art. 10, lett. d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato ad un'amministrazione giudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza, dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato";

VISTO l'art. 9 della Legge 24/03/2012, n. 27, di conversione del D.L. 24/01/2012, n. 1 che ha innovato, tra l'altro, in materia di incarichi legali e corrispettivi da corrispondere, con l'abrogazione dei tariffari professionali e rimette alle parti, cliente e legale, di concordare l'importo del compenso tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività da prestare, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, nonché della complessità delle questioni giuridiche da trattare;

VISTO il D.M. n. 55 del 10/03/14, per come aggiornato dal D.M. 13/08/2022, che fissa i parametri ministeriali di riferimento per le liquidazioni giudiziali dei compensi professionali di cui alla L. 24/03/14 n. 27, che vanno applicati in mancanza di preventivo accordo;

VISTO l'art. 1 della L. 49/2023 in cui si ritiene equo il compenso proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti per gli avvocati dal decreto del Ministro della Giustizia emanato ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

DATO ATTO che l'ente non dispone di alcun dipendente dotato della qualifica professionale di avvocato e che quindi occorre all'uopo conferire incarico ad un legale esterno affinché provveda alla proposizione dell'appello ed alla difesa e rappresentanza dell'ente davanti alla Corte di Appello di Palermo;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione costituirsi in giudizio al fine di difendere gli interessi dell'Ente nel Ricorso proposto da Banca Farmafactoring S.p.A., con Atto di Citazione presso la Corte di Appello di Appello pervenuta a mezzo pec in data 12/09/2025 ed in atti del Comune prot. 6974 del 12/09/2025;

RITENUTO opportuno estendere l'incarico all'Avv. Carmelo Brucculeri del Foro di Agrigento, cod. Fiscale BRCSML74C14A089P con studio legale in Racalmuto nella Via F. Villa, n. 22, dichiaratosi disponibile ad accettare l'estensione dell'incarico, formulando un'ipotesi di parcella calcolata secondo gli importi minimi tariffari ed ammontante complessivamente ad € 5.975,22 somma comprensiva di spese generali 15%, IVA, CPA del 4% e di altro accessorio di legge;

VISTI:

- la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Codice dei Contratti D.Lgs n 50/16;
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- la L.R. n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i., che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'O.R.EE.LL.;

PROPONE

Per motivi di cui in premessa che qui si abbiano per ripetuti e trascritti

Di dettare l'indirizzo al Responsabile del Settore I di conferire incarico di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio del Comune di Comitini all'Avv. Carmelo Brucculeri del Foro di Agrigento, cod. Fiscale BRCSML74C14A089P con studio legale in Racalmuto nella Via F. Villa, n. 22, avverso il Ricorso proposto con Atto di Citazione alla Corte di Appello di Palermo avverso la Sentenza n. 159/2025 pubblicata dal Tribunale di Agrigento il 11/02/2025, promosso dalla Banca Farmafactoring SpA, per un compenso di € 5.975,22 omnia comprensivo di IVA, CPA 4% e spese generali 15% e di ogni altro accessorio di legge, alle condizioni di seguito indicate:

- il compenso come sopra determinato non potrà essere variato in aumento;
- il compenso è da intendersi al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc), che saranno rimborsate con provvedimento separato del responsabile del servizio e previa acquisizione della documentazione comprovante tale spesa;
- per i giudizi iniziati ma non compiuti, verrà liquidato il compenso maturato per l'opera svolta dal professionista fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale, secondo i compensi previsti per ogni fase processuale nell'ipotesi di parcella
- al professionista incaricato possono essere corrisposte somme a titolo di acconto che, comunque, non dovranno superare il 50% del totale del compenso stabilito;
- nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel contratto di patrocinio al professionista verrà liquidato quanto convenuto, con obbligo per il professionista di recuperare senza indugi, tutte le somme dovute dal soccombente all'Ente, in virtù della sentenza. Solo in caso di integrale recupero di dette somme, al professionista verrà liquidata l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali.

Di dare atto che l'incarico si intende conferito con accettazione da parte del Legale di quanto disposto nel presente provvedimento;

Di assegnare al Responsabile del Settore I° "Amministrativo, Sociale e Demografico" la somma complessiva di € 5.975,22 somma comprensiva di spese generali 15%, IVA, CPA del 4% e di altro accessorio di legge;

Di dare atto che all'impegno di spesa di € 5.975,22 si farà luogo con Determinazione del Responsabile del Settore I° "Amministrativo, Sociale e Demografico" da gravare sul capitolo 1058 del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva;

Di pubblicare il presente atto sul sito "Sezione Amministrazione Trasparente" nell'ambito degli incarichi professionali.

Il Responsabile della P.O. 1^

Dott. Salvatore Parella


Il Sindaco	Il Responsabile del procedimento	Il Responsabile Servizio
.....	-----
Comitini, li _____	Comitini, li _____	Comitini, li _____

(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 267/2000)

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui sopra , nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267//2000.

Comitini, li 15 09. 2025

Il Responsabile del Settore



Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,

Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Vista l'istruttoria si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui sopra , nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267//2000.

Preso nota SOTTILIA MACERALE con il collido ATZ

Comitini, li 15 09. 2025

Il Responsabile del Settore


Il Presidente

L' Assessore Anziano

F.to Rag. Luigi Nigrelli

Il Segretario Comunale

F.to Sig. Pavone Mario

F.to Dott. Michele Giuffrida

	<p>Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Comunale dal _____ al _____ col n. del Reg. pubblicazioni.</p> <p>Il Messo</p> <p>.....</p>
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione sarà affissa in copia integrale all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 11, della Legge Regionale 03/12/91, n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li

In fede

Il Segretario Comunale

.....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1 – 2 della Legge Regionale 03/12/1991, n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li

In fede

Il Segretario Comunale

.....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

Dalla Residenza Municipale, li

Il Responsabile dell'Ufficio

.....